

AMBIENTE E PERSONA

Diritti, doveri e strumenti di tutela

Emma Rolfi, 12 maggio 2026

Zip! è un progetto realizzato grazie al sostegno di Fondazione della Comunità Bresciana, in collaborazione con Fondazione Cariplo



AGENDA

Prima parte

Il quadro normativo e l'organizzazione amministrativa della tutela ambientale: fonti e competenze

Seconda parte

La tutela dell'ambiente ad iniziativa dei cittadini e delle associazioni: partecipazione e strumenti di intervento

zip!

1. La tutela dell'ambiente: funzione legislativa e amministrativa

zip!

LA FUNZIONE LEGISLATIVA

Articolo 117 Costituzione

*Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:[...]
s) **tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.***

LA FUNZIONE LEGISLATIVA

Articolo 117 Costituzione

*La **potestà legislativa** è esercitata dallo Stato e dalle Regioni **nel rispetto** della Costituzione, nonché dei **vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario** e dagli obblighi internazionali.*

*Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:[...]
s) **tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.***

*Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a:[...]; **tutela della salute**; alimentazione; ordinamento sportivo; **protezione civile**; **governo del territorio**[...]; **valorizzazione dei beni culturali e ambientali** e promozione e organizzazione di attività culturali; [...]. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.*

LA FUNZIONE LEGISLATIVA

Articolo 117 Costituzione

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

*Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:[...]
s) **tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.***

*Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a:[...];
tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo;
protezione civile; governo del territorio[...]; **valorizzazione dei beni culturali e ambientali** e promozione e organizzazione di attività culturali; [...]. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.*

Unione europea

Stato

Regioni

zip!

LA FUNZIONE LEGISLATIVA

Unione europea

Art. 191 TFUE (Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea)

1. La politica dell'Unione in materia ambientale contribuisce a perseguire i seguenti obiettivi:

- salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente,
- protezione della salute umana,
- utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali,
- promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a livello regionale o mondiale e, in particolare, a combattere i cambiamenti climatici.

2. La politica dell'Unione in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela, tenendo conto della diversità delle situazioni nelle varie regioni dell'Unione. Essa è fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché sul principio "chi inquina paga".

zip!

LA FUNZIONE LEGISLATIVA

Unione europea

L'UE può adottare

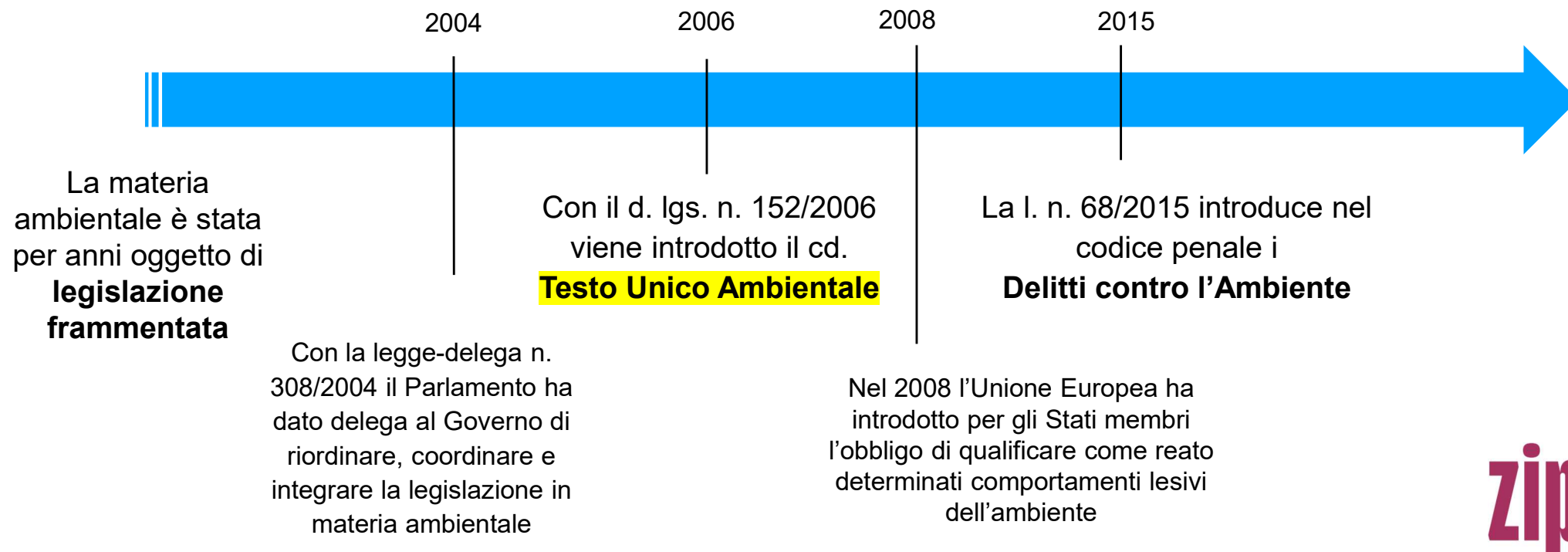
- i **regolamenti**, che valgono direttamente in tutti gli Stati membri.
- le **direttive**, che fissano obiettivi da raggiungere, ma devono essere recepite nelle leggi nazionali.
 - **Regolamento sulla tassonomia verde (UE 2020/852)**
 - **Direttiva sui rifiuti (2008/98/CE) → d. lgs. 205/2010** che ha modificato il TUA
 - **Direttiva 2008/99/CE (poi Direttiva (UE) 2024/1203) → l. 68/2015** che ha introdotto nel codice penale il titolo VI bis sui reati ambientali

zip!

LA FUNZIONE LEGISLATIVA

Stato

Ha competenza esclusiva in ***tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali***.



zip!

LA FUNZIONE LEGISLATIVA

Regioni

Le Regioni hanno potestà legislativa concorrente in ambiti che si sovrappongono parzialmente alla tutela dell'ambiente

*«Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a:[...]; **tutela della salute**; alimentazione; ordinamento sportivo; **protezione civile**; **governo del territorio**[...]; **valorizzazione dei beni culturali e ambientali** e promozione e organizzazione di attività culturali; [...]. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.*

- **Legge Regionale Lombardia 18 luglio 2025 , n. 11**: Legge per il clima: norme per la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici.
- **Legge Regionale Lombardia 28 novembre 2014 , n. 31**: Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato
- **Legge Regionale Lombardia 8 agosto 2024 , n. 15**: Disciplina degli insediamenti logistici di rilevanza sovracomunale

zip!

LA FUNZIONE LEGISLATIVA

Regioni

→ in materia ambientale, **il potere di fissare livelli di tutela uniforme sull'intero territorio nazionale è riservato allo Stato, ferma restando la competenza delle Regioni alla cura di interessi funzionalmente collegati** con quelli propriamente ambientali (Corte cost., Sent. del 28/05/2019, n. 129)

→ la collocazione della materia «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema» tra quelle di esclusiva competenza statale «non comporta che la disciplina statale vincoli in ogni caso l'autonomia delle Regioni, poiché il carattere trasversale della materia, e quindi la sua potenzialità di estendersi anche nell'ambito delle competenze regionali, **mantiene salva la facoltà delle Regioni di adottare, nell'esercizio delle loro competenze legislative, norme di tutela più elevate**» (Corte cost., Sent. del 17/01/2019, n. 7)

zip!

LA FUNZIONE AMMINISTRATIVA



Ministero
dell'ambiente
e della
Sicurezza
energetica

- Istituito con l. n. 349/1986
- Ha cambiato nome diverse volte, al variare dell'estensione e del focus delle sue competenze → oggi il focus è sulla tutela dell'ambiente in senso ampio (territorio, ecosistemi, specie animali e vegetali) a cui si aggiunge la sicurezza energetica (infrastrutture energetiche, approvvigionamento, efficienza, promozione di energie rinnovabili)
- Si avvale delle competenze tecnico scientifiche di altri organi, a rilevanza statale/regionale

zip!

LA FUNZIONE AMMINISTRATIVA

Complessità orizzontale

Tra amministrazioni appartenenti al medesimo livello territoriale



LA FUNZIONE AMMINISTRATIVA

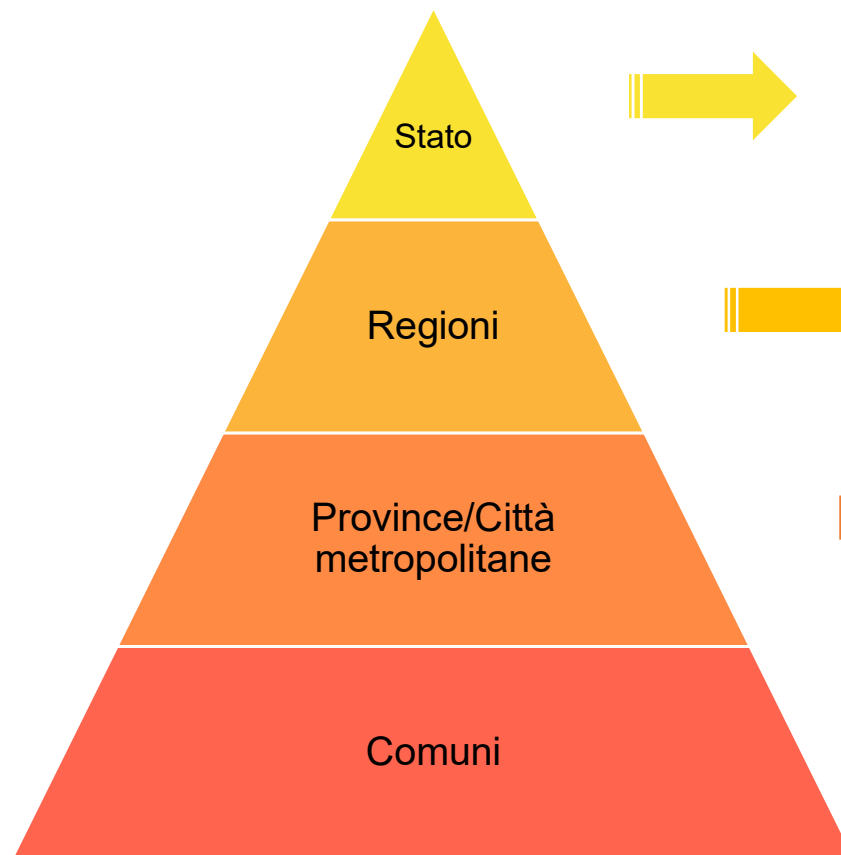
Complessità verticale Tra amministrazioni appartenenti a diversi livelli territoriali.

Articolo 118 della Costituzione

*Le funzioni amministrative sono **attribuite ai Comuni** salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adequatezza.*

I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

LA FUNZIONE AMMINISTRATIVA



- funzioni del Ministero dell'Ambiente
 - emanazione di atti a contenuto generale, prevalentemente di natura tecnica (standard, obiettivi qualità); limitate funzioni di autorizzazioni specifiche (es. scarico di rifiuti in acque marine)
-
- generali funzioni di pianificazione e programmazione
 - valutazioni di impatto ambientale e rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali (quando non espressamente riservate allo Stato)
-
- programmazione ed organizzazione del recupero e dello smaltimento dei rifiuti
 - controllo e verifica degli interventi di bonifica
-
- funzioni di minore dimensione (ad es. controllo sulle emissioni sonore)

zip!

2. Strumenti per la tutela dell'ambiente

zip!

STRUMENTI DI TUTELA

I **cittadini** e le **associazioni** possono fornire una tutela concreta e diffusa: possono infatti contribuire attivamente alla difesa degli interessi ambientali attraverso

- ❖ attività di sensibilizzazione,
- ❖ partecipazione ai procedimenti amministrativi;
- ❖ ricorso agli strumenti di tutela giurisdizionale.



zip!

IL CITTADINO

- ☐ Diritto all'informazione ambientale
- ☐ Diritto di partecipazione al procedimento amministrativo e di azione contro la PA
- ☐ Segnalazioni ed esposti



*«Il modo migliore di trattare le questioni ambientali
è quello di assicurare la partecipazione di tutti i
cittadini interessati, ai diversi livelli...»*

Dichiarazione di Rio del 1992, Principio 10

zip!

DIRITTO ALL'INFORMAZIONE AMBIENTALE

Art. 6 comma 2 Convenzione di Aarhus

“Il pubblico interessato è informato nella fase iniziale del processo decisionale in materia ambientale in modo adeguato, tempestivo ed efficace, mediante pubblici avvisi o individualmente” [...]



Art. 3 comma 1 D. lgs. 195/2005

“L'autorità pubblica rende disponibile, secondo le disposizioni del presente decreto, l'informazione ambientale detenuta a chiunque ne faccia richiesta, senza che questi debba dichiarare il proprio interesse.”



Articolo 19 comma 3 TUA - Procedimento di VIA

“[...] l'autorità competente provvede a pubblicare lo studio preliminare nel proprio sito internet istituzionale, con modalità tali da garantire la tutela della riservatezza di eventuali informazioni industriali o commerciali indicate dal proponente, in conformità a quanto previsto dalla disciplina sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale ”

zip!

SILVIA Sistema Informativo Lombardo per la Valutazione di Impatto Ambientale

Home

AREA NORMATIVA

Entra in area normativa

L'AREA NORMATIVA contiene i principali riferimenti normativi vigenti in materia di Valutazione di Impatto ambientale distinti per livello comunitario, nazionale e regionale.

AREA PROCEDURE

Entra in area procedure

I procedimenti in corso, avviati negli ultimi 30 giorni (AGENDA) e quelli conclusi (ARCHIVIO PROCEDURE) sono consultabili attraverso un motore di ricerca. Dall'area

Area procedure - Dati e documenti delle procedure

Le procedure in corso, avviate negli ultimi 30 giorni (AGENDA) e quelle concluse (ARCHIVIO PROCEDURE) sono consultabili attraverso un motore di ricerca.

Dall'Area procedure è possibile accedere alle schede di sintesi delle singole procedure e al relativo ARCHIVIO DOCUMENTALE, dove è consultabile tutta la documentazione istruttoria relativa ai diversi procedimenti di valutazione ambientale.

Agenda:

- V.I.A. nazionali
- V.I.A. regionali
- V.I.A. provinciali
- V.I.A. comunali
- Verifiche nazionali
- Verifiche regionali
- Verifiche provinciali
- Verifiche comunali

zip!

PORTALE SILVIA

Agenda:

- V.I.A. nazionali
- V.I.A. regionali
- V.I.A. provinciali
- V.I.A. comunali
- Verifiche nazionali
- Verifiche regionali
- Verifiche provinciali
- Verifiche comunali

Area Procedure - Agenda V.I.A. provinciali

In questa sezione è possibile consultare l'ARCHIVIO dei progetti in fase di consultazione e per i quali non si sono ancora conclusi i termini per la presentazione di osservazioni da parte del pubblico.

Le osservazioni, ai sensi dell'art. 27 - bis, comma 4 del d.lgs. 152/2006, possono essere inviate a mezzo PEC all'indirizzo dell'autorità competente (si veda [Area documentazione/Documentazione procedure l.r. 5/2010 - Estremi IBAN e PEC delle autorità competenti](#)).

📍 Apri mappa

Procedure depositate negli ultimi 30 giorni (7 procedure)

Codice	Descrizione Progetto	Proponenti	Data Deposito	Data Avvio	Scadenza osservazioni	Mappa	Sintesi
VIA0215-BS	Il procedimento di accertamento degli effetti ambientali è relativo ad un'attività di logistica all'interno dell'area urbanizzata in via L'attività prevede lo stoccaggio delle merci e la loro movimentazione all'interno dei magazzini, le operazioni di carico e scarico ed il trasporto finale presso i punti di recapito finali.	(Azienda:	16/03/2026	29/04/2026	29/05/2026	☐	🔍

zip!

DIRITTO DI PARTECIPAZIONE

Il cittadino può partecipare ai procedimenti amministrativi che incidono sulla sua posizione giuridica soggettiva ai sensi della l. 241/1990.

Articolo 9 comma 1.

Qualunque **soggetto, portatore di interessi pubblici o privati**, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, **hanno facoltà di intervenire nel procedimento.**

DIRITTO DI PARTECIPAZIONE

Il diritto di partecipazione è un presidio del **diritto di precauzione**, che è a fondamento della disciplina in materia ambientale

T.A.R. Lazio Roma, Sez. I ter, 05/05/2016, n. 5274

Il principio di precauzione risponde ad esigenze di buon senso, prima ancora che strettamente giuridiche, e trova un sufficiente paradigma di realizzazione anche solo nel rispetto delle regole di partecipazione amministrativa di cui alla L. n. 241/1990: la partecipazione procedimentale può ottimamente servire – facendo emergere le visioni giuridiche, tecniche e pratiche di contrapposti interessi – per far conseguire quel grado di consapevolezza necessario a soddisfare altresì le esigenze precauzionali che il caso di specie implica.

zip!

DIRITTO DI PARTECIPAZIONE

Corte di Cassazione, S.U. Civili, Ordinanza n. 7326 del 19 marzo 2024

- ❖ Un comune sito in Valsesia aveva presentato alla regione istanza di derivazione ad uso idroelettrico di un torrente, benché in quella zona vigesse il divieto di realizzare opere e interventi incidenti sulla qualità e quantità delle risorse idriche che non fossero strategiche, adducendo proprio la strategicità dell'intervento.
- ❖ La Regione Piemonte aveva autorizzato la richiesta.
- ❖ Le associazioni ambientaliste e i residenti (in particolare, titolari di un ristorante) impugnavano tale decisione prima innanzi al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, e poi innanzi al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche.

DIRITTO DI PARTECIPAZIONE

Corte di Cassazione, S.U. Civili, Ordinanza n. 7326 del 19 marzo 2024

- ❖ Nella sua decisione il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche aveva escluso, quanto alla posizione soggettiva dei privati cittadini, la sussistenza di un loro interesse concreto ed attuale all'impugnazione per il sol fatto di essere residenti e gestori di un ristorante sito in area adiacente o, comunque, vicinior, a quella d'intervento per l'impianto comunale.
- ❖ Secondo il TSAP era necessario dimostrare che l'intervento contestato avesse capacità di propagarsi fino ad incidere negativamente e stabilmente sulla proprietà del ricorrente, non essendo, invece, sufficiente il richiamo al criterio della "vicinitas", che di per sé individua la legittimazione all'impugnazione ma non anche l'interesse ad agire.

zip!

DIRITTO DI PARTECIPAZIONE

Corte di Cassazione, S.U. Civili, Ordinanza n. 7326 del 19 marzo 2024

❖ Osserva la Cassazione:

«[...] a prescindere da una stretta prospettiva dominicale, e dei possibili riflessi economici su beni privati ed attività commerciali, **le prospettazioni degli odierni ricorrenti attingono dal rapporto tra persone, ambiente e paesaggio, [...]**

[I ricorrenti] prefigurano un intervento antropico in grado di incidere su valori costituzionalmente protetti, a tutela dei quali essi sono portatori d'interesse, [...]»

zip!

DIRITTO DI PARTECIPAZIONE

Corte di Cassazione, S.U. Civili, Ordinanza n. 7326 del 19 marzo 2024

*La legittimazione dei proprietari di immobili o dei residenti in un'area interessata da un intervento idraulico **può fondarsi anche solo sul requisito della vicinitas**, che costituisce elemento di differenziazione di interessi qualificati **quando l'attività amministrativa incida in un determinato ambito geografico, modificandone l'assetto nelle sue caratteristiche non solo urbanistiche, ma anche paesaggistiche, ecologiche e di salubrità**, senza che occorra la prova puntuale della concreta pericolosità dell'opera, né la ricerca di un soggetto collettivo che assuma la titolarità della corrispondente situazione giuridica.*

Il pregiudizio può riguardare beni quali la salute, il paesaggio, e l'ambiente, quest'ultimo eretto a bene costituzionalmente protetto dalla l. cost. n. 1/2022 la quale, aggiungendo un terzo comma all'art. 9 della Carta fondamentale, stabilisce che la Repubblica tutela "l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi anche nell'interesse delle future generazioni".

zip!

ESPOSTI E SEGNALAZIONI

Il cittadino ha a disposizione alcuni strumenti anche per intervenire a tutela dell'ambiente qualora l'ambiente sia minacciato da un'attività di cui è venuto a conoscenza e che potrebbe avere rilevanza penale.



zip!

ESPOSTI E SEGNALAZIONI



Segnalazione di illecito ambientale

- per rappresentare fatti che possono integrare violazioni amministrative o criticità ambientali (rumori, emissioni, scarichi, rifiuti, ...);
- presenza di **elementi concreti e verificabili, anche solo indiziari, che giustifichino un controllo tecnico**;
- L'autorità svolge funzioni di vigilanza e accertamento tecnico-scientifico, effettuando sopralluoghi, misurazioni e verifiche, con possibilità di trasmettere gli atti all'autorità giudiziaria se emergono ipotesi di reato.



zip!

ESPOSTI E SEGNALAZIONI



Esposto

- Atto scritto con cui si sottopongono fatti all'attenzione della Procura della Repubblica affinché valuti l'eventuale sussistenza di reati e l'opportunità di avviare indagini
- Presuppone generalmente **fatti potenzialmente rilevanti sul piano penale o situazioni di particolare gravità, urgenza o persistenza**
- La Procura coordina le indagini, delegando accertamenti a polizia giudiziaria, ARPA o altri organi tecnici

LE ASSOCIAZIONI

- ❑ Diritto di partecipazione al procedimento amministrativo e di azione contro la PA
- ❑ Diritto di interpello



zip!

DIRITTO DI PARTECIPAZIONE

Al pari del cittadino, anche le associazioni possono partecipare ai procedimenti amministrativi ai sensi della l. 241/1990, quando siano portatrici di **interessi diffusi**.

Articolo 9 comma 1.

Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché **i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati**, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, **hanno facoltà di intervenire nel procedimento**.

Sono **interessi diffusi** quegli interessi privi di titolare, il cui pregiudizio interessa la collettività nel suo insieme.

DIRITTO DI PARTECIPAZIONE

Per quanto riguarda l'interesse diffuso all'ambiente, la custodia è stata assegnata, in base agli articoli 13 e 18 della legge n.349 del 1986 (istitutiva del ministero dell'ambiente), ad **associazioni di difesa ambientale designate attraverso un apposito decreto.**

- Requisito territoriale: L'associazione deve avere una presenza nazionale o deve operare in almeno cinque regioni italiane.
- Finalità programmatica: Lo statuto dell'associazione deve avere come obiettivo principale la tutela dell'ambiente
- Democraticità dell'associazione: Lo statuto deve essere fondato su principi democratici, garantendo così una gestione equa e partecipativa.
- Continuità dell'azione e rilevanza esterna: L'associazione non può essere creata solo per affrontare un singolo caso, ma deve avere attività continuative.

zip!

DIRITTO DI PARTECIPAZIONE

Più recentemente, è stata riconosciuta la legittimazione ad agire in giudizio contro provvedimenti della Pubblica Amministrazione anche ad associazioni non riconosciute attraverso decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, purché presentino il requisito della *vicinitas*

Consiglio di Stato, Sez. IV, 7 luglio 2024, n. 7033

«In tema di associazioni di categoria, ai fini della configurabilità della legittimazione e dell'interesse ad agire in giudizio per contestare un determinato provvedimento amministrativo, è necessario dimostrare sia il rapporto di prossimità tra chi agisce e l'opera oggetto del provvedimento impugnato e la relativa rappresentatività del territorio che si assume di rappresentare, sia dedurre un danno, sia pure potenziale (nel senso che con ragionevole certezza si verificherà in futuro), che può derivare da tale atto e dall'opera in questione.»

IL CAI

Per quanto riguarda gli interessi diffuso all'ambiente, la custodia è stata assegnata, in base agli articoli 13 e 18 della legge 349 del 1986 (istitutiva del ministero dell'ambiente), ad **associazioni di difesa ambientale designate attraverso un apposito decreto**. Per esservi incluse, devono possederei seguenti requisiti:

- Requisito territoriale: L'associazione deve avere una presenza nazionale o deve operare in almeno cinque regioni italiane.
- Finalità programmatica: Lo statuto dell'associazione deve avere come obiettivo principale la tutela dell'ambiente
- Democraticità dell'associazione: Lo statuto deve essere fondato su principi democratici, garantendo così una gestione equa e partecipativa.
- Continuità dell'azione e rilevanza esterna: L'associazione non può essere creata solo per affrontare un singolo caso, ma deve avere attività continuative.



zip!

Consiglio di Stato, Sez. VI, 18 aprile 2023, n. 3879

- ❖ Nel 2020 la Delibera della Giunta n. 106/2018 della provincia di Bolzano ha approvato l'iter per realizzare un nuovo impianto di risalita e una nuova pista a Solda, nel Parco Nazionale dello Stelvio, a completamento del carosello sciistico Ortler-Ronda
- ❖ nove associazioni di protezione ambientale **-tra cui il CAI Lombardia-** hanno presentato appello alla sentenza del Tar n. 55/2020 della Provincia Autonoma di Bolzano, che aveva ritenuto infondato il ricorso contro la delibera provinciale.

Consiglio di Stato, Sez. VI, 18 aprile 2023, n. 3879

«Per gli interventi integrativi alle zone sciistiche, [...] **la deliberazione** di approvazione del Consiglio Comunale e della Provincia autonoma di Bolzano **dello studio di fattibilità** – subordinata alla presentazione del rapporto ambientale e all'adozione del parere motivato sull'impatto ambientale dell'intervento da parte del Comitato ambientale – **conclude il sub-procedimento di pianificazione, da cui prende avvio il successivo iter autorizzativo l'esecuzione delle opere progettate.**

Sicché **la deliberazione di approvazione dello studio di fattibilità, concludendo il sub-procedimento, modifica la preesistente pianificazione del territorio tutelato** al fine di consentire l'intervento integrativo sull'area sciistica, **da cui l'interesse concreto ed attuale delle associazioni ambientaliste all'impugnazione dell'atto costituente il presupposto giuridico della successiva fase d'esecuzione delle opere progettate»**

Consiglio di Stato, Sez. VI, 18 aprile 2023, n. 3879

«Una volta approvata la pianificazione della zona sciistica nel senso auspicato dalla società controinteressata Funivie Solda, nel successivo procedimento d'approvazione delle opere, ***l'iter autorizzativo sarà infatti circoscritto alla sola verifica su tipo e modalità esecutive dell'intervento: all'opposto, l'interesse delle associazioni ricorrenti riposa, a monte, sull'integrità e la conservazione dell'assetto territoriale ed ambientale *tal quale*, a prescindere dal tipo d'intervento in concreto realizzabile.***»

- ❖ La sentenza del Consiglio di Stato del 18 aprile, che ha accolto il ricorso in appello delle associazioni, annulla gli atti impugnati e condanna la Provincia Autonoma di Bolzano e le Funivie Solda al pagamento delle spese

DIRITTO D'INTERPELLO

Il Testo Unico Ambientale riconosce in capo alle associazioni ambientaliste il diritto di interpello, al fine di favorire trasparenza, partecipazione e prevenzione del contenzioso

Art. 3 septies – Interpello in materia ambientale

(comma 1) Le regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, le province, le città metropolitane, i comuni, le associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni o province autonome di Trento e Bolzano, possono inviare al Ministero della transizione ecologica **istanze di ordine generale sull'applicazione della normativa statale in materia ambientale**. La risposta alle istanze deve essere data entro novanta giorni dalla data della loro presentazione. **Le indicazioni fornite nelle risposte alle istanze** di cui al presente comma **costituiscono criteri interpretativi per l'esercizio delle attività di competenza delle pubbliche amministrazioni in materia ambientale**, salva rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione con efficacia limitata ai comportamenti futuri dell'istante. [...]



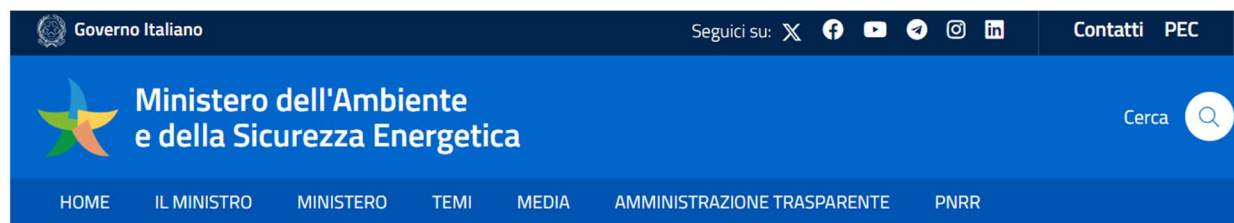
zip!

DIRITTO D'INTERPELLO

Art. 3 septies – Interpello in materia ambientale

(comma 2) Il Ministero della transizione ecologica, in conformità all'articolo 3-sexies del presente decreto e al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, pubblica senza indugio le risposte fornite alle istanze di cui al presente articolo nell'ambito della sezione “Informazioni ambientali” del proprio sito internet istituzionale[...]

<https://www.mase.gov.it/portale/interpello-ambientale>



[Home](#) / [Amministrazione Trasparente](#) / [Informazioni ambientali](#) / [Interpello ambientale](#)

Interpello ambientale

L'art. 27 del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021 ha introdotto, all'art. 3 septies del D.lgs. 152/2006, l'istituto dell'interpello in materia ambientale, che consente di inoltrare al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica istanze di ordine generale sull'applicazione della normativa statale in materia



zip!

DIRITTO D'INTERPELLO

septies, del D.lgs. n. 152 del 2006.

[Nota di trasmissione quesito - pdf](#) - [Quesito - pdf](#) - [Nota di trasmissione riscontro - pdf](#) - [Riscontro - pdf](#)

Indicazioni in merito a interpello ex art. 3-septies del D. Lgs 152/2006 concernente il quadro normativo di riferimento relativamente alla prativa dell'abbruciamento applicata in agricoltura e nella selvicoltura.

[Quesito - pdf](#) - [Nota di trasmissione - pdf](#) - [Riscontro - pdf](#)

Indicazioni in merito a interpello ex art. 3-septies del D. Lgs 152/2006 - Chiarimenti relativamente classificazione del comb

Associazione Nazionale per la Tutela dell'Ambiente

Sede Legale Via Fontanellato n° 71 – 00142 – Roma

Fax Segreteria + (39) 06 7008169

antaitalia.it – codice fiscale 9 6 1 1 1 9 1 0 5 8 2

Spett.le

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

ROMA

mase@pec.mase.gov.it

Ministero dell'Interno

Dipartimento della Pubblica Sicurezza

Ufficio per l'Amministrazione del Dipartimento

dait.prot@pec.interno.it

gabinetto.ministro@pec.interno.it

ROMA

Oggetto: Quesito.

1. Si premette col dire che l'Associazione Nazionale per la Tutela dell'Ambiente (A.N.T.A.), com'è noto, è una Associazione di Protezione Ambientale riconosciuta dal Ministero dell'Ambiente con Decreto Ministeriale n. 277 del 11.10.17, ed i propri volontari svolgono attività di vigilanza, in ragione del decreto di guardia giurata volontaria eco-zoofila, rilasciato dal Prefetto ai sensi dell'art. 138 del T.U.L.P.S., e di ispettore ambientale rilasciato dai Sindaci.
2. Pervengono segnalazioni di intervento relative alla bruciatura, quale pratica agricola, di residui vegetali in genere (quali ad esempio: stoppie, ramaglie e avanzi di potatura) da parte di agricoltori, ritenuta dai segnalanti pratica pericolosa per l'ambiente e la salute dei cittadini.
3. Poiché non è chiaro il quadro normativo, ed al fine di orientare i propri volontari preposti alla vigilanza, si richiede a codesti Dicasteri di fornire un autorevole parere affinché venga chiarito se tale pratica agricola, effettuata al di fuori dei periodi vietati (*dettati con ordinanze dalle Regioni e dai Comuni: periodo da giugno a settembre*) mediante processi o metodi millenari, sia da considerarsi lecita, quale ordinaria pratica applicata in agricoltura e nella selvicoltura.

Roma, 15.11.24



IL PRESIDENTE NAZIONALE
(Prof. Ennio Maccari)

zip!

CITTADINANZA ATTIVA



Articolo 118 ultimo comma Costituzione

*Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono **l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati**, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.*



Art. 3 ter TUA – Principio dell'azione ambientale

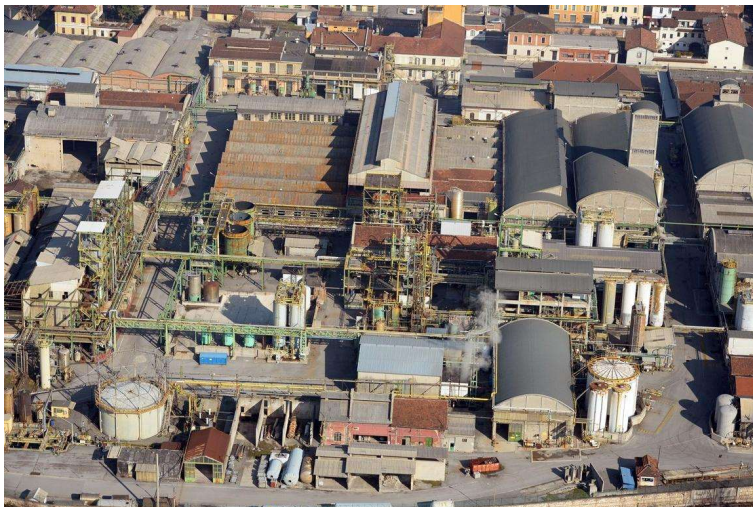
1. La **tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita** da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, **mediante una adeguata azione** che sia informata ai **principi della precauzione, dell'azione preventiva, della correzione**, in via prioritaria alla fonte, **dei danni causati all'ambiente**, nonché al principio “**chi inquina paga**” che, ai sensi dell'articolo 174, comma 2, del Trattato delle unioni europee, regolano la politica della comunità in materia ambientale.

zip!

IL CASO CAFFARO

Il caso Caffaro è uno dei più gravi disastri ambientali italiani, caratterizzato dalla contaminazione decennale (dal 1906, con picchi dal 1938 al 1984) di terreni e falde acquifere con PCB, diossine e mercurio.

Nella lunga vicenda politica e giudiziaria che ha portato all'inizio delle procedure di demolizione nel febbraio 2026 i cittadini e le Associazioni hanno avuto un ruolo fondamentale.



- ❖ Segnalazioni da parte dei cittadini: risale al 1906 la lettera al sindaco inviata dai maestri della Scuola elementare Dusi, lamentando danni alle persone e chiedendo un'ispezione dell'Ufficiale sanitario
- ❖ Costituzione tempestiva di un Comitato tecnico scientifico indipendente già nel dicembre 2001, all'indomani della pubblicazione dell'inchiesta su Repubblica
- ❖ Segnalazioni al Ministero dell'Ambiente nel 2013 dell'inadeguatezza delle ordinanze sindacali a tutelare la salute dei cittadini e l'ambiente

IL PARCO DELLE CAVE

Il Parco delle Cave è un grande parco urbano e naturalistico situato nella zona sud-est di Brescia, nato dalla riqualificazione di vecchie aree di estrazione di ghiaia e sabbia.

Il parco è stato ufficialmente istituito nel 2018 come PLIS (Parco Locale di Interesse Sovracomunale) e si estende per circa 960 ettari.



- ❖ L'area nasce principalmente come zona di cave estrattive di sabbia e ghiaia attive dagli anni '50 e '60
- ❖ Successivamente, diverse zone furono interessate da interventi e progetti di recupero ambientale, riempimenti e insediamenti produttivi legati al trattamento di materiali e rifiuti
- ❖ I cittadini e i comitati locali sono intervenuti sul piano politico e sul piano amministrativo, sostenendo la trasformazione dell'area in parco urbano

RETE DI PARTENARIATO

Il progetto è realizzato da una rete di partenariato eterogenea composta dalle seguenti realtà, ognuna delle quali, oltre a partecipare alla co-progettazione, ha ruoli specifici nell'implementazione del progetto.



zip!